

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Mazzarrone ricorre nei confronti del sig. Co. Bi. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale notificata al contribuente per il pagamento della TARSU 2002. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione con il rilievo che il Comune non aveva osservato la disposizione di cui alla Legge n. 212 del 2000, articolo 12, emettendo l'impugnata cartella esattoriale senza previa notifica al contribuente di avviso di accertamento con l'indicazione dei motivi. Il ricorso del Comune si fonda su quattro motivi. Il Co. non si e' costituito in questa sede. Il ricorso e' stato discusso alla pubblica udienza del 18.10.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo (riferito all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), il ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53 e articolo 324 c.p.c., per non avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificita' dei motivi di gravame, risolvendosi l'atto di appello nella mera pedissequa e letterale riproduzione del contenuto del ricorso di primo grado, senza alcun riferimento alle motivazioni della sentenza appellata.

Col secondo motivo (riferito all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), il ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 22 e 53 e articolo 324 c.p.c. per non avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato inammissibile il gravame per essere stato l'atto di appello spedito alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale prima della relativa notifica alla parte appellata.

Col terzo motivo (riferito all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente denuncia la violazione della Legge n. 212 del 2000, articolo 6 e Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 70 e 73, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18 e segg. e articolo 53 e segg. e articoli 99, 101 e 112 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 71, nonche' vizio di motivazione, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto, in primo luogo, che la Legge n. 212 del 2000, articolo 6 imponga di far precedere in ogni caso la cartella esattoriale da un avviso di accertamento e, in secondo luogo, che detto articolo si applichi all'avviso di accertamento Tarsu, da ritenersi invece disciplinato soltanto dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 71.

Col quarto motivo (riferito all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), il ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18 e segg. e articolo 53 e segg. e articoli 99, 101 e 112 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente annullato per intero la cartella, relativa alla TARSU dovuta per due immobili, ancorche' il contribuente avesse impugnato solo l'imposizione relativa ad uno di detti immobili.

Il primo motivo e' fondato. Questa Sezione ha gia' chiarito (sentt. 12589/2004, 1054/2008) che, in tema di contenzioso tributario, l'indicazione di specifici motivi d'impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello, posto che la relativa funzione e'

proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, così consentendo non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado ma, altresì, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma. Questa stessa Sezione ha altresì precisato (sentt. 11273/01, 7146/02, nonché la già citata 1064/08) che l'atto di appello davanti alla Commissione tributaria regionale che non contenga l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla "ratio decidendi" della sentenza impugnata e' affetto da nullità insanabile - rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità - che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Nella specie, dal diretto esame dell'atto di appello proposta dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, consentito a questa Corte in considerazione della natura del vizio denunciato (error in procedendo), emerge come in tale atto non si faccia alcun riferimento alla motivazione della sentenza appellata, ma si riproponga testualmente il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, senza che l'appellante esponga il contenuto della sentenza impugnata, né, di tale sentenza, evidenzi specifici errori.

Il rilievo di tale motivo di inammissibilità, omissivo da parte del giudice di appello, deve essere, pertanto, compiuto in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, trattandosi del rilievo di inammissibilità del gravame ex articolo 382 c.p.c., comma 3, (Cass. 17026/04; Cass. 1505/07). Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio la sentenza gravata.

Condanna il sig. Co.Bi. a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700 per onorari, oltre euro 100 per esborsi, spese generali e accessori come per legge.